



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 24/04/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 22 ottobre 2013 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 2.568,66 euro per commissioni corrisposte e non maturate oltre interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, segnala: di aver corrisposto antecedentemente rispetto alla presentazione del ricorso € 291,67, mediante assegno circolare, a titolo di quota non goduta delle spese di istruttoria; di rendersi disponibile a corrispondere l'ulteriore importo € 8,33, quale differenza tra la quota non maturata delle spese di istruttoria, calcolata in base al criterio proporzionale, e la somma già retrocessa, nonché € 20,00 per spese di procedura; l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza in data 11 Settembre 2019 (C 383/198); che il contratto in esame rispetta i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore; una sezione del modulo SECCI, invero, è specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al



finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*upfront*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*); che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 125<sup>sexies</sup>, in sede di estinzione anticipata ha effettuato il rimborso della commissioni *recurring* sulla base del criterio del *pro rata*; che il ricorrente non ha sopportato alcun costo a titolo di premio assicurativo.

Chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, respingere la domanda con riferimento agli oneri *up front*.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del diritto vantato dal cliente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-<sup>sexies</sup> T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “*pari*” all'importo degli interessi e “*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso “*vita residua del contratto*” ha determinato, tanto nella “*giurisprudenza*” ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *costi recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.



Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo “istantanee” corrispondenti alle “commissioni intermediario del credito” e “commissione mandataria”. Vanno invece restituiti secondo il criterio proporzionale i costi sostenuti a titolo di commissioni di istruttoria, commissioni finanziarie, spese varie e gli oneri assicurativi siccome riferiti ad attività per loro natura destinate ad incidere l’intera vita del rapporto (Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17). Per le ragioni appena enunciate, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati peraltro comprensivi delle spese per la presentazione del ricorso, si reputa che le ragioni del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,11%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				3.046,97 €	Up front	1.147,64 €		1.147,64 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				1.279,87 €	Up front	482,06 €		482,06 €
<i>Commissioni di istruttoria</i>				500,00 €	Recurring	300,00 €	291,67 €	8,33 €
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				272,70 €	Recurring	163,62 €	1.128,24 €	<b>-964,62 €</b>
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				1.563,48 €	Recurring	938,09 €		938,09 €
<i>Spese varie</i>				654,48 €	Recurring	392,69 €	392,40 €	0,29 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>1.611,79 €</b>

L'intermediario è dunque tenuto al pagamento di 1.611,79 euro oltre interessi dal reclamo.

### PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.611,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI